

OPZIONE DIFFERIMENTO DI SCADENZA

Mod. GVODVI - ed. 01/19

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Pagina lasciata intenzionalmente libera



DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	Per la prima annualità assicurativa, è il periodo tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive, è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo della prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Cliente Retail	Persone fisiche e associazioni senza scopi di lucro. Sono altresì considerati clienti retail le aziende che non soddisfano almeno due dei seguenti requisiti patrimoniali: <ul style="list-style-type: none">- totale di bilancio: € 20.000.000,00;- fatturato netto: € 40.000.000;- fondi propri: € 2.000.000.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Gestione separata di attivi	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.



PARTE I - PRESTAZIONI, PREMIO E RIVALUTAZIONE

Art. 1 Prestazioni assicurate

Generali Italia, mediante la sottoscrizione dell'opzione differimento di scadenza, si impegna a pagare al beneficiario la prestazione in caso di decesso dell'assicurato.

Il relativo importo è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (art. 2).

Il capitale assicurato iniziale è indicato nell'appendice di differimento di scadenza.

Garanzie

Il contratto prevede la garanzia del capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali già pagati, sia in caso di decesso sia in caso di riscatto.

Art. 2 Clausola di rivalutazione

Il contratto mantiene la valuta contrattuale della gestione separata dalle altre attività di Generali Italia a cui era collegato al momento della sua scadenza.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione della prestazione assicurata si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto da Generali Italia, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione può essere negativa. Il capitale assicurato non potrà in ogni caso essere inferiore al capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali già pagati.

Rendimento

Generali Italia dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo Regolamento disponibile su www.generali.it.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio, per i contratti stipulati nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

Nel caso di decesso dell'assicurato, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data del decesso.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,8 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, è adeguato della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

Per il calcolo dell'importo da pagare a seguito del decesso dell'assicurato, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione assicurata è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

Art. 3 Versamento del premio

L'Opzione Differimento di Scadenza non prevede alcuna ulteriore corresponsione di premi.



PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 Conclusione ed entrata in vigore dell'opzione, dichiarazioni, durata e recesso

Conclusione dell'opzione

L'opzione contrattuale si conclude ed entra in vigore nel momento in cui il contraente sottoscrive l'appendice di differimento di scadenza rilasciata da Generali Italia.

Con l'adesione a tale opzione viene meno il diritto ad aderire ad altre forme di opzione di scadenza eventualmente previste nelle condizioni di assicurazione ricevute al momento della sottoscrizione del contratto.

Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica delle prestazioni.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, tempestivamente e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Durata

L'opzione prevede una durata che coincide con la vita dell'assicurato.

Recesso

Il contraente può recedere dall'opzione di differimento entro trenta giorni dalla data in cui è esercitata l'opzione stessa.

La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Generali Italia annulla il differimento della scadenza entro trenta giorni dalla data di ricevimento in agenzia della lettera raccomandata e sarà quindi possibile richiedere il pagamento della prestazione.

Art. 5 Riscatto

L'Opzione Differimento di Scadenza, su richiesta scritta del contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e sia in vita l'assicurato.

Non sono previsti costi per il riscatto.

Riscatto totale

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data di ricezione da parte di Generali Italia della richiesta scritta.

L'importo relativo al riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di richiesta, in base alle modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art. 2).



Riscatto parziale

E' facoltà del contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto; in tal caso l'importo di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del capitale assicurato. La quota riscattabile parzialmente e la prestazione residua non possono essere inferiori a € 2.000,00. A seguito dell'operazione il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue; tale informazione è comunicata con apposita appendice.

Rivalutazione del capitale assicurato residuo

Le prestazioni continuano ad essere rivalutate ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione.



PARTE III - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 6 Modalità di richiesta per i pagamenti di Generali Italia

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Generali Italia richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le agenzie.

I documenti necessari per le richieste di pagamento sono:

In caso di riscatto:

- un certificato di esistenza in vita dell'assicurato se non coincidente con l'avente diritto.

In caso di decesso dell'assicurato:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dal quale risulti se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato e l'eventuale indicazione degli eredi legittimi e testamentari se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.



PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 7 Beneficiario

Il contraente designa il beneficiario in caso di decesso e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto a Generali Italia o per testamento. Non è possibile indicare un beneficiario a scadenza non essendo prevista la scadenza del contratto stesso.

La designazione del beneficiario in caso di decesso non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'assicurato, il beneficiario abbia comunicato per iscritto a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 8 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti di Generali Italia solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 9 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 10 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 11 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza,

¹ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.



l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

